

Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

On. Giovanni Arruzzolo


Al Settore Segreteria Assemblea


Consiglio Regionale della Calabria

Oggetto: proposta di legge regionale 11[^] Legislatura

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Regionale

Vito Pitaro





Consiglio regionale della Calabria

Proposta di Legge Regionale del Consigliere on.le Vito Pitaro

**Ulteriori disposizioni per l'inquadramento degli operatori dell'ex equipe-socio-psicopedagogica trasferiti nel 2008 dalla Regione Calabria alle ASP
con L.R. n. 9 /2007 art. 28 collegata alla manovra finanziaria-riduzione personale**

Finalità ed Obiettivi

La finalità della presente proposta di Legge è quella di contribuire, con responsabilità e senso etico, alla risoluzione di una annosa problematica lavorativa che riguarda gli operatori dell'Ex equipe socio-psico-pedagogica sottoposti con L.R. n. 9/2007 a trasferimento intercompartimentale obbligatorio in piano di riordino del personale dalla Regione Calabria alle cinque Aziende Sanitarie Provinciali.

Un trasferimento tra Enti pubblici con diverso Contratto di lavoro, che, per un difetto di indicazioni ordinamentali e di governance politico-amministrativa, ha generato delle anomalie nella posizione lavorativa dei suddetti operatori presso le ASP, creando ingiusti disagi e forme di discriminazioni per come più volte riportato in interrogazioni regionali-parlamentari, denunciato dagli organi di stampa.

Appare quindi inderogabile affrontare con L.R. una seria problematica lavorativa venutasi a creare per i suddetti operatori con il trasferimento intercompartimentale, garantire un più corretto inquadramento ed utilizzo; anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del SSR, la funzionalità dei servizi ospedalieri e territoriali delle ASP ancor più utile in questo periodo di epidemia Covid, contribuire a garantire i Livelli essenziali di assistenza e la riduzione delle migrazioni passive, ottimizzare la gestione delle risorse e valorizzare l'esperienza lavorativa e le capacità professionali degli operatori già presenti all'interno delle Aziende sanitarie, contenere le spese sanitarie ed evitare lunghi contenziosi.

Visto

-La Carta Costituzionale italiana, titolo V e titolo III (art. 35 e 36), titolo V (art. 121)

-Lo Statuto Regione Calabria art. 2 *“principi e finalità”*, art 16 *“attribuzioni del Consiglio Regionale”*;

-Il DPR del 20 dicembre 1979 n. 761 *“Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali”*;

-il DPR 10 dicembre 1997, n. 483 *“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”*;

Vista

-la Legge Regionale del 5 maggio 1990 n. 57 *“Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria”* (che ha voluto dare organicità del servizio in tutto il territorio regionale)

Art. 4 Organizzazione delle strutture operative- Il servizio socio-psico-pedagogico è organizzato in unità operative tipi che composte dalle seguenti figure professionali: Assistente sociale, Psicologo, Pedagogista, Sociologo, Tecnici della riabilitazione.

Art. 5 Gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche già utilizzati dai Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione, nel periodo 1 gennaio 1989 - 31 gennaio 1990, per l'attuazione degli interventi di integrazione scolastica, sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

-la Legge Regionale del 3 settembre 1991 n. 15 *“modifica L.R. n. 57/1990”* (che ha inteso utilizzare funzionalmente gli operatori nel SSN)

all'art. 3 ha aggiunto il seguente comma *“ Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale connessi alle attività dei servizi socio-psico-pedagogici, le Unità Sanitarie Locali possono utilizzare, d'intesa con i Comuni dei rispettivi ambiti territoriali, anche personale dei predetti servizi , limitatamente alle figure professionali previste dall'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e comprese nel successivo art. 4”*

-la Legge Regionale del 5 dicembre 2003 n. 23 *“ Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria”*(che ha inteso rafforzare il ruolo degli operatori nel SSN)

art. 37 Il Personale dell'equipe socio-psico-pedagogico - Comma 1 Il personale di cui alla L.R. n. 57/90 e L.R. 2/97 previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza , è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

-la Legge Regionale del 11 maggio 2007 n.9 *“ provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario” collegato alla manovra finanzia regionale per anno 2007 ed allo scopo di introdurre dispositivi di riordino e riduzione dei costi di personale – (che ha inteso disporre il trasferimento giuridico alle ASP del personale ex equipe socio-psico-pedagogiche)*

Art. 28 *“ Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce , con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici. Di cui alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 5 dicembre 2003 n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato”.*

-Delibera Giunta Regionale n. 620 del 28.09.2007 *“ Legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 art. 28 Piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici”* .

Con la quale la G.R. riteneva

(a) di non dare come G.R. delle linee guida di tipo ordinamentale ;

(b) di “demandare al competente Dipartimento una puntuale ricognizione dei singoli rapporti di lavoro”, che “ gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione saranno adottati dal Dipartimento n. 7 - Organizzazione e personale- di concerto con il Dipartimento n. 4 –Bilancio Patrimonio”;

c) “nelle more di un piano analitico di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici”;

d) di stabilire che i Dipartimenti “ a chiusura definitiva del procedimento produrranno ciascuno per la propria competenza una relazione informativa alla Giunta Regionale”; relazione informativa finale sul trasferimento non pervenuta dai Dipartimenti e non consegnata alla Giunta Regionale.

-Il Dispositivo della Regione Calabria - “Dipartimento n. 7 Organizzazione e Personale” del 27 febbraio 2008 inviato alle Aziende Sanitarie Provinciali con specifici protocolli ed avente per oggetto “attuazione L.R. n. 9 del 2007 –preavviso trasferimento personale”,

ove si comunica “ allo scopo di coordinare le attività gestionali dei rispettivi Enti e di prevenire disservizi di funzionamento o pregiudizio delle posizioni di lavoro del personale interessato, si preavvisa che questa Direzione provvederà nei prossimi giorni all’emanazione del decreto dirigenziale che trasferirà, in prima attuazione, il personale che attualmente già presta servizio presso Codesta Azienda contestualmente alle risorse finanziarie previste dalla legge regionale e agli atti amministrativi costituenti i fascicoli personali dei lavoratori”

-il Decreto Dirigenziale Regione Calabria-Giunta Regionale-Dipartimento n. 7 Organizzazione Personale- del 5 marzo 2008 n.2225 avente per oggetto “ Legge Regionale 11 maggio 2007 n. 9 art 28 –Trasferimento alle Aziende Sanitarie provinciali de personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici di cui alla L.R. del 5 maggio 1990 n. 57”ove, dopo concertazione con le OO.SS.

(a) si decreta “art. 2 di trasferire ai sensi dell’att. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 ed in attuazione del “Piano di trasferimento” approvato dalla Giunta Regionale con atto n.600 del 28 settembre 2007, alla Azienda Sanitaria Provinciale , il personale del contingente di cui alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 57 , già in servizio presso l’ASP”

(b) si rileva già nel decreto che “ in sede di confronto , le OO.SS. hanno avanzato osservazioni in ordine ad aspetti giuridici e finanziari riguardanti gli inquadramenti del predetto personale presso gli Enti di destinazione, richiedendo l’attivazione di un *Tavolo concertativo intercompartimentale* di natura programmatica finanziaria , per approfondire gli ulteriori aspetti economici e giuridici derivanti dalla diversità del contratto di comparto sanitario rispetto a quello degli enti locali da cui potrebbero derivare pregiudizio agli interessi del personale trasferito” ,

considerato che

-La L.R. 11 maggio 2007 n.9 non ha dato chiare e sufficienti indicazioni ordinamentali circa le modalità di trasferimento intercompartimentale e l’inquadramento degli operatori dell’ex equipe socio-psico-pedagogiche nelle ASP di destinazione, demandandole ad una Delibera della Giunta Regionale ;

-La Giunta Regionale con Delibera n. 620 del 28.09.2007, non dava indicazioni ordinamentali circa le modalità di trasferimento né riguardo all’inquadramento nelle ASP , ma le demandava “al Competente Dipartimento” che avrebbe dovuto produrre a chiusura definitiva una relazione informativa alla Giunta Regionale;

-Il Dipartimento N. 7-Organizzazione del Personale- nel Decreto Dirigenziale del 5 marzo 2008 n.2225, aveva già ritenuto di dover evidenziare insieme alle OO.SS., alcune possibili problematiche di inquadramento del predetto personale presso gli Enti di destinazione, rinviando le criticità all’attivazione di un *Tavolo concertativo intercompartimentale* , per approfondire gli ulteriori aspetti economici e giuridici derivanti dalla diversità del contratto di comparto sanitario rispetto a quello degli enti locali da cui avrebbero potuto derivare pregiudizio agli interessi del personale trasferito;

-Non è stato mai attivato dal 2008 il suddetto *Tavolo concertativo intercompartimentale* per superare le problematiche lavorative venutesi a creare per gli operatori dell'ex equipe socio-psico-pedagogico con il trasferimento intercompartimentale;

-Pertanto, Il suindicato trasferimento intercompartimentale obbligatorio per gli operatori dell'ex equipe *non è stato adeguatamente governato, accompagnato agevolmente da linee ordinamentali politico-amministrative*, interponendosi talora comunicazioni Regionali ed Aziendali non ben incardinati e non chiarificatrici;

nel ritenere che

-Si è creato quindi un *vulnus legislativo* che crea al personale trasferito una situazione di stridente contrasto tra doveri e diritti del lavoratore . Gli operatori dell'ex equipe socio-psico-pedagogica effettuano tutti quanti i compiti richiesti dalle Aziende sanitarie ad pari degli dipendenti assunti direttamente dall'Azienda ; ma non sono stati da alcune ASP ancora inseriti nella dotazione organica , non sono stati reinquadrati nella posizione maggiormente affine a quella di analoghe figure professionali in servizio presso le ASP, non è stato ancora avviato un processo di reinserimento per alcune figure professionali sanitarie laureate - quali psicologi, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione – , non è stato ancora applicato il CCNL della Sanità dall'ASP ente di destinazione pertanto risultando talora “ personale a tempo indeterminato senza contratto”;

-I suddetti operatori dell'ex equipe trasferiti dalla Regione sono attualmente utilizzati singolarmente dalle ASP a secondo della loro disciplina, lavorano in posti liberi in organico anche per carenza di personale dovuto a numerosi pensionamenti, mantengono attivi importanti servizi ospedalieri e territoriali specialmente utili alle figure più fragili, ancor più nel periodo della pandemia da Covid.

Relazione tecnico finanziaria

La presente proposta di legge o intervento di modifica del Decreto Dirigenziale n. 2218/2008 si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale che non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(((Il personale sanitario appartenente all'ex-equipe socio-psico-pedagogico è già retribuito con i Fondi del SSN per come indicato anche dal Decreto Dirigenziale n. 12127 del 25/10/2018, occupa essenzialmente posti già liberi in organico, contribuisce inoltre all'incremento del bilancio ASP con le prestazioni ambulatoriali esterne e relativo incasso del ticket.)))

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo proposta di legge: "Ulteriori disposizioni per l'inquadramento degli operatori dell'ex equipe socio-psicopedagogica trasferiti nel 2008 dalla Regione Calabria alle ASP con L.R. n. 9 /2007 art. 28 collegata alla manovra finanziaria-riduzione personale"

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella **colonna 1** va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella **colonna 2** si descrive con precisione la spesa

Nella **colonna 3** si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella **Colonna 4** si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella **colonna 5** si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale.			
Art. 2	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 3	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 4	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 5	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico			

	del bilancio Regionale			
--	------------------------	--	--	--

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

-Art 1 Gli operatori a tempo indeterminato appartenenti all'ex equipe socio-psico-pedagogica L.R. 57/90 - formata da psicologi, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti, tecnici della riabilitazione - sottoposti a trasferimento intercompartimentale obbligatorio in piano di riordino dalla Regione alle cinque ASP calabresi con L.R. n. 9/2007 art. 28, vanno inseriti dalle ASP nella dotazione organica aziendale quale contingente ad esaurimento, e sono da considerarsi a tutti gli effetti personale del SSR.

-Art 2 Ai suddetti singoli operatori dell'ex equipe socio-psico-pedagogica trasferiti dalla Regione Calabria alle 5 ASP calabresi con L.R. n. 9/2007 andrà applicato ASP il CCNL della Sanità in vigore nell'ente di destinazione a partire dalla data della presente legge.

-Art 3 I suddetti singoli operatori dell'ex equipe socio-psico-pedagogica sottoposti a trasferimento intercompartimentale, ove non già avvenuto, andranno inquadrati nel ruolo e nella categoria professionale più corrispondente ed affine a quella svolta da analoghe figure assunte direttamente dall'ASP, senza alcuna discriminazione di trattamento tra dipendenti dello stessa Azienda che compiono analoga attività assunti direttamente dall'Azienda.

-art. 4 Gli psicologi dell'ex equipe psico-socio-pedagogica trasferiti dalla Regione alle ASP, considerato il particolare ruolo svolto di personale sanitario - non tecnico, non amministrativo - addetto alla prevenzione-diagnosi-cura-riabilitazione psicologica (Decreto Lorenzin del 22/10/2017 -DPR 761/1979 art. 2)

a) andranno reinquadrati nell'unico ruolo e nell'unico categoria prevista dal SSR/SSN nell'Area dirigenziale Sanitaria non medica ed applicato il CCNL Sanità per il personale laureato-non medico, previa verifica dei seguenti requisiti (previsti dagli art. 1 e 52 del DPR n. 483 del 10-12-1997): cittadinanza italiana, idoneità fisica all'impiego, diploma di laurea in Psicologia, iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi, specializzazione nella disciplina di Psicologia o discipline affini o equipollenza Legge n. 401/2000 art.2 comma 3 o esperienza lavorativa in servizi psicologici del SSR di almeno 5 anni continuativi e con valutazione positiva

b) andranno inseriti nei posti liberi della dotazione organica psicologi ed in quelli resisi vacanti nel periodo 2019-2022 per collocamento a riposo, anche al fine di razionalizzare e contenere le spese di nuovo personale valorizzando figure professionali già interne, considerata anche la carenza di detto personale nel SSR in particolare nei servizi ospedalieri e territoriali di oncologia, neuropsicologia, neuropsichiatria infantile, materno-infantile, servizi covid ed ove necessari.

- art. 5 La presente proposta di legge o intervento di modifica del Decreto Dirigenziale n. 2218/2008 si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale che non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

On. Vito Pitaro